



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 34 del 29/08/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 agosto 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO BATTISTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1 DEL CGS, DEL SIG. STEFANO CARBURI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. GABRIELE ROSSI, CALCIATORE TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 - 2024 PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO E TESSERATO F.I.G.C. ALL'EPOCA DEI FATTI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTEO TARDIOLI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTIA GINESTRA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 38 DEL CGS, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.2, DEL CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di sospendere ogni decisione nel merito all'esito del passaggio in giudicato della decisione sul procedimento penale pendente, per i medesimi fatti di cui al deferimento, innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, onerando la Procura Federale di riassumere il giudizio all'esito del passaggio in giudicato della decisione in merito al procedimento penale descritto.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GENNARO SOMMA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Somma Gennaro, n.4 mesi di inibizione;
- Nuovo Cos Latina, euro 400,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI PERSONA CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA A.S.D. CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione:

- Federico Marcello, n.1 anno di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CECCARELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. LUCIANO SCIARRETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FLAVIO TRABUCCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIUSEPPE REDA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCIA ROMANA 2004 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere i dirigenti Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio e Reda Giuseppe.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Ceccarelli Marco, n.3 mesi di inibizione;
- Nuova Pescia Romana 2004, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MATTIA PICCIONI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN AGRESTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALESSANDRO CROCE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE

DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA FRATTALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA DI LAURENZIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. GABRIELE LUCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. NICOLÒ CANALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN CIACE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. LORENZO FABRIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata in relazione alla posizione del calciatore Agresta Christian, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione:

- Agresta Christian, n. 10 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Piccioni Mattia, n.16 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Croce Alessandro, Fabriani Lorenzo, Canali Nicolò, Luci Gabriele e Di Laurenzio Andrea, n.6 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Ciace Christian e Frattali Andrea, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Elis A.R.L., euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 29 agosto 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato